



COMUNE DI CASTEL CONDINO

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento per l'erogazione di contributi economici "Bonus Nuovi Nati"

Approvato con delibera n. 7 del 10.06.2026

Art. 1 - Finalità e Obiettivi

Il Comune di Castel Condino, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento demografico e favorire il radicamento delle giovani famiglie nel territorio comunale, istituisce un contributo economico una tantum denominato "Bonus Nuovi Nati". L'iniziativa mira a sostenere le spese di prima necessità legate alla nascita o all'adozione di un minore.

Art. 2 - Destinatari e Requisiti

Possono beneficiare del bonus i genitori (o i tutori legali) di bambini nati o adottati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda:

- **Residenza:** Almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di Castel Condino;
- **Cittadinanza:** Cittadinanza italiana, di uno Stato UE, o possesso di regolare permesso di soggiorno;
- **Convivenza:** Il minore deve risultare iscritto all'anagrafe comunale e convivere con il richiedente.

Art. 3 - Entità del Contributo

Il contributo è erogato in base alla composizione del nucleo familiare e all'ordine di nascita, secondo la seguente tabella:

Tipologia Evento	Importo Contributo
• primo figlio	€ 2.000,00
• secondo figlio (e successivi)	€ 1.500,00
• parto gemellare	€ 3.000,00 (totale)

In caso di adozione, la quota viene stabilita in base al numero di figli già presenti nel nucleo al momento dell'ingresso del minore adottato.

Per l'adozione la data di riferimento è quella della sentenza definitiva emanata dal Tribunale per i Minori.

Art. 5 - Erogazione del Bonus

Al fine di incentivare la permanenza stabile delle famiglie sul territorio, l'erogazione del bonus avviene in tre annualità di pari importo, subordinate alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 2:

1. Prima Rata (1/3 dell'importo): erogata entro 60 giorni dall'accoglimento della domanda.
2. Seconda Rata (1/3 dell'importo): erogata al compimento del primo anno di vita (o dopo un anno dall'adozione);
3. Terza Rata (1/3 dell'importo): erogata al compimento del secondo anno di vita (o dopo due anni dall'adozione);

Art. 5 - Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo o tramite PEC entro e non oltre 60 giorni dalla nascita o dalla data della sentenza definitiva emanata dal Tribunale per i Minori.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dall'amministrazione comunale.

Art. 6 - Decadenza

Il diritto a percepire le rate successive alla prima, decade nei seguenti casi:

- Perdita dei requisiti per presentare domanda di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- Perdita della responsabilità genitoriale del genitore che ha i requisiti per accedere al contributo;
- Dichiarazioni mendaci accertate in fase di controllo.

Art. 7 - Cumulabilità

Trattandosi di misura di sostegno locale aggiuntiva, il bonus è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

Art. 8 - Norma transitoria

Per i nati o per i minori adottati dal 1.01.2026, le domande di contributo dovranno essere presentate entro 3 mesi dall'adozione del presente regolamento.